



CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

Il 14 febbraio 2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il d.lgs. n. 14/2019 recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in attuazione della legge n. 155/2017 con cui il Governo è stato delegato a promuovere una revisione organica e sistematica della disciplina concorsuale, al fine di dare unitarietà ad una materia già oggetto di molteplici interventi legislativi.

Sebbene, quindi, il Codice della crisi risalga a più di due anni fa, anche a seguito della crisi economica determinata dalla pandemia, l'entrata in vigore del Codice della crisi, inizialmente prevista per il 15 agosto 2020, è stata differita dapprima al 1° settembre 2021 dal D.L. n. 23/2020 (c.d. Decreto "Liquidità") e poi al 16 maggio 2022 dal D.L. n. 118/2021, convertito con modificazioni, dalla legge n. 147/2021, e attualmente il "Decreto PNRR 2" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2022 ed in vigore dal 1° maggio, all'art. 42 ha previsto la proroga di ulteriori due mesi, dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.

L'opera di riforma è finalizzata ad accorpate in un unico corpus normativo ogni tipo di situazione di crisi e di insolvenza, indipendentemente dalla natura del debitore e dal tipo di attività da questi esercitata.

Il Decreto, inoltre, va ad abrogare il comma 1-bis dell'art. 389 del Codice, che prevedeva, quale termine di entrata in vigore del titolo II della parte prima del codice stesso, relativo alle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, il 31 dicembre 2023.

OBIETTIVI DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

Il Codice della crisi persegue un triplice obiettivo:

- riformare la disciplina delle procedure concorsuali;
- semplificare il quadro normativo nel suo complesso, allo scopo di superare le difficoltà applicative e interpretative che derivano dalla formazione di indirizzi giurisprudenziali non consolidati e contrastanti;
- soddisfare l'esigenza di certezza del diritto e migliorare l'efficienza del sistema economico in modo tale da renderlo più competitivo anche nel confronto internazionale.

I PRINCIPI GENERALI DELLA LEGGE DELEGA (ART. 2 LEGGE 19 OTTOBRE 2017, N. 155)

Il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, costituito da 391 articoli, riscrive tutta la disciplina delle procedure concorsuali e dell'insolvenza, sostituendosi alla "legge fallimentare" (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) e alla disciplina sulla "composizione della crisi da sovraindebitamento" (legge n. 3/2012).

La riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali si è attenuta ai seguenti principi generali, imposti dalla legge delega:

- la sostituzione del termine "fallimento" con l'espressione "liquidazione giudiziale";
- la definizione dello "stato di crisi" come probabilità di futura insolvenza;
- l'adozione di un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o di insolvenza;
- l'assoggettamento ai procedimenti di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza di ogni categoria di debitore, persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista



o imprenditore esercente attività commerciale, agricola o artigiana, con esclusione dei soli enti pubblici;

- la preferenza per la continuità aziendale, favorita in caso di concordato preventivo rispetto all'ipotesi liquidatoria;
- l'introduzione di una disciplina specifica per le crisi dei "gruppi di imprese";
- le modifiche al codice civile e in particolare alle disposizioni in materia di assetti organizzativi dell'impresa, di responsabilità degli amministratori, di nomina degli organi di controllo nelle S.r.l., di cause di scioglimento delle S.p.A., nonché alla disciplina dell'insolvenza delle società cooperative;
- l'introduzione di "procedure di allerta e di composizione assistita della crisi", per favorire l'emersione tempestiva dello stato di crisi dell'impresa e agevolare lo svolgimento delle trattative tra debitori e creditori per il superamento della crisi stessa;
- la previsione di misure premiali, con benefici di natura patrimoniale, processuale e penale per gli imprenditori che si attivino volontariamente e in modo tempestivo presentando istanza di composizione assistita della crisi ad un soggetto esterno all'impresa (l'Organismo di composizione della crisi d'impresa, OCRI) o domanda di accesso a una delle procedure regolatrici della crisi o dell'insolvenza (piani attestati di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti, convenzioni di moratoria, ecc.).

GLI ELEMENTI DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

Il nuovo codice della crisi d'impresa chiarisce che tutte le imprese individuali, societarie e collettive devono dotarsi di un insieme minimale di misure anti-crisi, definite "adeguate misure" per le imprese individuali e "adeguati assetti" per le societarie/collettive.

Saranno elementi di allarme:

- l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
- l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1 del Ccii che riguarda le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati i quali dovranno segnalare all'imprenditore la necessità di attivare la Cnc.

L'art. 30 sexies, c. 1, D.L. n. 152/2021, convertito nella legge n. 233/2021, individua le seguenti soglie di indebitamento nei confronti di **creditori pubblici** rilevanti ai fini della segnalazione:

- **INPS**: ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:
 - a. per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000;
 - b. per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di euro 5.000;



- **Agenzia delle Entrate:** l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche superiore all'importo di euro 5.000;
- **Agenzia delle Entrate-Riscossione:** l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni, superiori:
 - a. all'importo di euro 100.000, per le imprese individuali,
 - b. all'importo di euro 200.000, per le società di persone,
 - c. all'importo di euro 500.000 per le altre società.

Le segnalazioni riguarderanno:

- per INPS i debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022 per quanto di competenza dell'INPS;
- per l'Agenzia entrate i debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al 1° trimestre 2022;
- per l'Agenzia entrate-Riscossione i carichi affidati all'agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022 per quanto di competenza dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

e verranno inviate:

- da parte di INPS e Agenzia delle entrate-Riscossione entro 60 giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi per l'obbligo di segnalazione;
- da parte dell'Agenzia entrate: entro 60 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche e, quindi, entro i seguenti termini (salvo proroghe eventuali):
 - a. 1° trimestre 2022: invio segnalazione entro il 30.07.2022 (presentazione Lipe 31.05.2022);
 - b. 2° trimestre 2022: invio segnalazione entro il 15.11.2022 (presentazione Lipe 16.09.2022);
 - c. 3° trimestre 2022: invio segnalazione entro il 29.01.2023 (presentazione Lipe 30.11.2022);
 - d. 4° trimestre 2022: invio segnalazione entro il 29.04.2023 (presentazione Lipe 28.02.2023).

Responsabili della realizzazione delle misure di cui sopra sono imprenditore ed amministratori che in caso di omissione risponderanno personalmente con il loro patrimonio personale per tutti i debiti dell'azienda, esponendosi ad azioni di responsabilità civile che possono essere intraprese da qualsiasi stakeholder aziendale: dipendenti, fornitori, clienti, dipendenti, banche, inps, Agenzia delle Entrate.

I COMPORTAMENTI DA ADOTTARE IN CASO DI SEGNALAZIONE

Nel caso di segnalazione all'imprenditore e all'organo di controllo sarà necessario l'esame accurato della situazione economico-finanziaria dell'impresa e la predisposizione del test di risanamento previsto dal DL 118/2021, e recepito dal Ministero della Giustizia che, con il Decreto Dirigenziale del 28 settembre 2021, ha fornito maggiori chiarimenti in merito alla concreta applicazione delle prescrizioni normative.

Il documento si compone di cinque sezioni e tre allegati:

- test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento aziendale scaricabile sul sito di Unioncamere;



Dr. Vito Saracino

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

04 luglio 2022

- check-list (lista di controllo) particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e per l'analisi della sua coerenza;
- protocollo di conduzione della composizione negoziata;
- formazione degli esperti, contenente le linee guida per garantire una formazione unitaria di tutte le categorie professionali e dei manager;
- piattaforma e i requisiti per il suo utilizzo, dove sono disponibili il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento nonché la lista di controllo particolareggiata contenente indicazioni operative necessarie per la redazione del piano di risanamento;

Sotto un profilo generale, il *test* intende far conoscere, secondo un criterio immediato e diretto, il grado di complessità della situazione di difficoltà aziendale e se vi siano ragionevoli possibilità di perseguire il risanamento e, ciò, in primo luogo, all'imprenditore, in via di "auto-diagnosi", in secondo luogo, all'esperto, in funzione di controllo.